



**REGOLAMENTO DI TIROCINIO
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE**

INDICE

Art. 1 – Caratteristiche del tirocinio professionale	3
Art. 2 – Carattere giuridico del tirocinio	3
Art. 3 – Tipologie di tirocinio professionale.....	3
Art. 4 – Propedeuticità.....	3
Art. 5 – Patto formativo.....	4
Art. 6 – Enti ospitanti	4
Art. 7 – Piano di tirocinio	4
Art. 8 – Attività di supporto	4
Art. 9 – Supervisione.....	4
Art. 10 – Tutoraggio	5
Art. 11 – Commissione Tirocini	5
Art. 12 – Norme di comportamento in servizio	5
Art. 13 - Esame finale.....	5
Art. 14 – Norme transitorie e finali e uso del genere	6

Art. 1 – Caratteristiche del tirocinio professionale

1. L'attività di tirocinio professionale costituisce parte integrante e qualificante della formazione di base degli assistenti sociali. Essa consiste in un'esperienza professionale guidata, effettuata in un contesto lavorativo e per questo rappresenta una modalità privilegiata e insostituibile per l'acquisizione diretta e l'elaborazione di:
 - a) principi e valori specifici della professione;
 - b) conoscenze teorico-metodologiche;
 - c) competenze operativo-professionali.
2. Il tirocinio ricopre un ruolo fondamentale nella formazione degli studenti perché consente di apprendere dall'esperienza sul campo e mettere alla prova le competenze acquisite e sperimentate in aula.

Art. 2 – Carattere giuridico del tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce, in nessun caso, un rapporto di lavoro, né di apprendistato, né può essere considerato sostitutivo di prestazioni a carattere professionale, anche nei casi in cui siano previste forme assicurative e di tutela secondo la normativa sul lavoro e la responsabilità per eventuali danni.

Art. 3 – Tipologie di tirocinio professionale

1. Il corso di laurea in Servizio Sociale prevede lo svolgimento di tre tirocini: il primo a carattere osservativo e i due successivi direttamente in un servizio.
2. In particolare :
 - a) *Tirocinio osservativo*: si propone di introdurre gli studenti nel mondo dei servizi offrendo la possibilità di conoscere e interagire con il sistema degli attori e delle organizzazioni entro cui si svolgono i processi di aiuto e di sviluppare capacità di analisi e osservazione autonome. L'attività prevede, attraverso il contatto individuale e lavori di gruppo, la conoscenza del sistema dei servizi e degli interventi, descrivendone le logiche di funzionamento, gli attori coinvolti e il ruolo e i compiti degli assistenti sociali. Il tirocinio osservativo si propone di fare acquisire agli studenti competenze quali l'autonomia di valutazione, la capacità di descrizione di processi complessi e di lavoro di gruppo. Il tirocinio osservativo è previsto al primo anno di corso di studio. Consta di 100 ore di attività e il superamento della prova finale di profitto dà diritto all'acquisizione di 4 crediti formativi universitari.
 - b) *Tirocini in servizio*: sono previsti uno nel secondo e uno nel terzo anno del corso di studi. I tirocini in servizio prevedono che gli studenti entrino in diretto contatto con un servizio sotto la supervisione di un assistente sociale esperto. Lo scopo dei tirocini in servizio è di fare acquisire agli studenti competenze specialistiche e capacità di riflessione e valutazione autonome.
 - Primo tirocinio: ha come obiettivo l'apprendimento di conoscenze e strumenti all'interno dei servizi con la guida di un supervisore e relativi al lavoro con i singoli individui. Consta di 250 ore di attività e il superamento della prova finale di profitto dà diritto all'acquisizione di 10 crediti formativi universitari.
 - Secondo tirocinio: ha come obiettivo l'apprendimento di conoscenze e strumenti all'interno dei servizi relativi al lavoro sia con i gruppi sociali sia nella prospettiva della prevenzione che della promozione di interventi di aiuto e inclusione sociale, incentivando lo sviluppo di autonomia di giudizio, capacità di apprendimento e rielaborazione e consapevolezza di ruolo. Consta di 250 ore di attività e il superamento della prova finale di profitto dà diritto all'acquisizione di 10 crediti formativi universitari.

Art. 4 – Propedeuticità

1. Il corso di studi in Servizio Sociale prevede le seguenti propedeuticità:
 - a) per accedere al Tirocinio osservativo è richiesto il superamento degli esami 135424 - Principi, deontologia e etica del servizio sociale e 135427 - Teorie e approcci al servizio sociale;
 - b) per accedere al Primo tirocinio è richiesto il superamento del Tirocinio osservativo;
 - c) per accedere al Secondo tirocinio è richiesto il superamento del Primo tirocinio.

Art. 5 – Patto formativo

1. Il patto formativo è una dichiarazione con cui lo studente s'impegna a svolgere il tirocinio previsto dal proprio piano di studio, secondo le modalità organizzative definite annualmente dal Presidente del corso di studio in accordo con il responsabile dell'equipe di tutor universitari, e che autorizza l'Università degli studi di Trento a dare avvio alla ricerca della sede di svolgimento del tirocinio.
2. L'eventuale rinuncia all'avvio dello svolgimento del tirocinio va comunicata tempestivamente e al massimo entro 15 giorni prima della data di inizio dell'esperienza sul campo.
3. Il mancato assolvimento delle propedeuticità, entro la scadenza stabilita annualmente dal Presidente del corso di studio in accordo con il responsabile dell'equipe di tutor universitari, rende nullo il patto formativo.

Art. 6 – Enti ospitanti

1. Le sedi di svolgimento dell'attività di tirocinio sono in via preferenziale enti in cui è prevista la figura dell'assistente sociale.
2. L'individuazione delle sedi di tirocinio è di competenza dei tutor universitari che, per l'individuazione della sede, svolgeranno con lo studente un colloquio di orientamento.
3. I criteri di individuazione delle sedi sono:
 - a) i bisogni formativi dello studente;
 - b) disponibilità e requisiti professionali, logistici e organizzativi della sede;
 - c) opportunità formativa che la sede può offrire;
 - d) esperienza del supervisore.

Art. 7 – Piano di tirocinio

1. Per le attività di tirocinio lo studente fa riferimento a un piano di tirocinio concordato tra l'Università, l'Ente in cui lo studente svolge le proprie attività di tirocinio e lo studente.
2. Nel Piano di tirocinio sono indicati:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor universitario e del supervisore;
 - c) relazione introduttiva (a cura dello studente) che descrive il contesto di tirocinio e motiva la scelta delle attività sulla base della propria autovalutazione e delle opportunità offerte dal contesto;
 - d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in servizio;

Art. 8 – Attività di supporto

1. La preparazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio sono accompagnati da attività di supporto specifiche presso la sede universitaria. Le attività di preparazione e supporto sono computate nel monte ore obbligatorio per ciascun tirocinio e vengono definite annualmente dal Presidente del corso di studio in accordo con il responsabile dell'equipe di tutor universitari.

Art. 9 – Supervisione

1. Le attività di tirocinio sono svolte con la supervisione di un assistente sociale esperto, iscritto all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali.
2. La supervisione può essere sia diretta tramite l'affiancamento di un assistente sociale esperto presso la sede di tirocinio sia indiretta con la guida di un assistente sociale esperto esterno o un assistente sociale tutor dell'Università.
3. Il supervisore accompagna il tirocinante in tutte le fasi dell'esperienza di tirocinio, assegnandogli il lavoro da svolgere, seguendo il piano di tirocinio e verificandone l'andamento.
4. Nei confronti dell'Ente, il supervisore ha la responsabilità di assicurare che l'attività svolta dallo studente non danneggi né l'Ente, né gli utenti.
5. Nei confronti dell'Università, il supervisore ha la responsabilità didattica relativa all'attuazione e alla verifica del tirocinio ed elabora una scheda di valutazione finale.

Art. 10 – Tutoraggio

1. Ogni studente è seguito da un tutor universitario di riferimento attribuitogli all'inizio di ogni anno accademico.
2. Il tutor universitario è un assistente sociale esperto, iscritto all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali.
3. Il tutor ha il compito di supportare individualmente lo studente e seguirlo durante l'esperienza dei tirocini. È responsabile del piano di tirocinio e delle attività di preparazione e supporto allo svolgimento dei tirocini. Completa la scheda di valutazione finale elaborata dal supervisore esprimendo un giudizio sulla relazione finale del tirocinio.

Art. 11 – Commissione Tirocini

1. La Commissione Tirocini è composta dal Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale, da un docente di materie professionali e dal responsabile dell'equipe di tutor universitari, quali membri effettivi. È inoltre prevista una terna di membri supplenti che comprende: il Vice Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale, un docente del corso di laurea e un tutor universitario del corso di laurea in Servizio Sociale.
2. La Commissione Tirocini è presieduta dal Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale o, se questi è impossibilitato, dal Vice Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale.
3. La Commissione Tirocini ha funzione valutativa sull'andamento generale e sulla qualità dei tirocini e funzione consultiva, in rapporto a situazioni specifiche.

Art. 12 – Norme di comportamento in servizio

1. Oltre che al rispetto degli impegni assunti attraverso la sottoscrizione del patto formativo, gli studenti che frequentano i tirocini sono chiamati a:
 - a) svolgere i compiti assegnati in modo puntuale e completo;
 - b) rispettare il Codice d'onore degli studenti dell'Università degli studi di Trento;
 - c) rispettare le regole previste dall'Ente in cui è svolto il tirocinio;
 - d) rispettare le regole previste dal Codice deontologico dell'Assistente Sociale.
 - e) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il mancato rispetto di tali obblighi e adempimenti comporta lo svolgimento di appositi colloqui dello studente con il supervisore e il tutor universitario.
3. Nel caso in cui i colloqui previsti al comma precedente non permettano di risolvere le criticità emerse, supervisore e tutor universitario relazionano al Presidente del corso di studio e al responsabile dell'equipe dei tutor universitari che, a loro volta, potranno avere uno o più colloqui con il tirocinante.
4. Nei casi di maggiore criticità, ravvisando la non positività dell'esperienza di tirocinio, il Presidente del corso di studio in Servizio Sociale, preso atto del parere della Commissione Tirocini, potrà dichiarare l'esperienza di tirocinio non positiva e conseguentemente interromperla attribuendo alla stessa una votazione non sufficiente.

Art. 13 - Esame finale

1. Il Tirocinante viene ammesso all'esame finale esclusivamente se la scheda di valutazione redatta dal supervisore di tirocinio è positiva ed il supervisore esprime esplicitamente l'ammissibilità all'esame finale, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di tirocinio, nonché del rispetto da parte del tirocinante di quanto previsto nel patto formativo e delle norme di comportamento in servizio di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
2. L'esame finale è composto da una prova scritta denominata relazione di tirocinio e da una prova orale. La valutazione dell'esame è di competenza di una commissione composta dal docente di una materia professionale di riferimento del tirocinio e da due tutor.
3. La Commissione è nominata annualmente dal Direttore di Dipartimento che provvede anche alla nomina dei membri supplenti.
4. La Commissione è presieduta dal docente individuato dal Direttore di Dipartimento.
5. Le materie professionalizzanti di riferimento dei tirocini sono le seguenti:
 - a) tirocinio osservativo: Principi, deontologia e etica del servizio sociale o Teorie e approcci al servizio sociale;
 - b) primo tirocinio: Metodi di valutazione o progettazione per gli interventi di servizio sociale e Modelli di organizzazione per il servizio sociale;
 - c) secondo tirocinio: Servizio sociale in pratica.

6. Per accedere alla prova orale è necessario superare positivamente la prova scritta. Il mancato superamento della prova scritta od orale implica il mancato superamento dell'esame finale e il conseguente obbligo di ripetere l'intero tirocinio nel corso dell'anno accademico successivo.
7. Il voto assegnato all'esame finale è espresso in trentesimi e concorre al calcolo della media degli esami e alla determinazione del voto di laurea.

Art. 14 – Norme transitorie e finali e uso del genere

1. Il presente Regolamento è stato redatto con particolare riferimento al Regolamento didattico del corso di studio in Servizio Sociale, emanato con Decreto Rettorale n. 519 del 20 luglio 2016, ma - per quanto giudicato compatibile dal Presidente del corso di studio - viene applicato anche al percorso di studi degli studenti iscritti al corso di studio istituito ai sensi del Regolamento didattico del corso di studio in Servizio Sociale, emanato con Decreto Rettorale n. 331 del 18 luglio 2012 e precedenti.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è stato utilizzato solo per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito a entrambi i generi.